

ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRESE DI BONIFICA

COSTITUITA PER ATTO NOTAIO Gennaro Mariconda del 12 Dic. 89 – Rep. 2151 - 4776

Roma, 31 Marzo 2015

digifema@pec.mit.gov.it

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Dir. Gen. Investigazioni Ferroviarie e Marittime - DIGIFEMA Viale dell' Arte, n° 16 00144 ROMA (RM)

Ministero della Difesa Direzione Generale Lavori e Demanio I° Rep.-II^ Div. – I^ Sezione Piazza della Marina, n° 4 00196 ROMA (RM)

Ministero della Difesa
Direzione Generale Armamenti Navali
U G C T – 2° UFF. A. I.
Piazza della Marina, n° 4
00196 ROMA (RM)

OGGETTO: Abilitazione ed aggiudicazione ad eseguire la "Ricognizione dei fondali marini per la individuazione da ordigni e residuati bellici esplosivi, nei Porti, nelle zone costiere e d'altura e loro segnalazione alle competenti Autorità". Categoria Ex Albo AFA 36.03.03.

Questa Associazione ha avuto più volte modo di evidenziare il fatto che ditte prive dei requisiti formali hanno operato relativamente alla bonifica bellica subacquea marina.

Al solo fine di fare chiarezza, visto che ad oggi sono state troppe le imprese, erroneamente autorizzate ad intervenire a mare, <u>anche se mai abilitate</u>, in attesa che venga emanato il decreto attuativo relativo alla Legge 177/2012 ed il conseguente Albo, si precisa che per eseguire le ricognizioni dei fondali marini, mirate alla individuazione di eventuali ordigni residuati bellici, bisognerebbe nell' ordine:

- Essere stati iscritti all' Ex Albo AFAD, prima con autorizzazione di Genio Dife per la qualifica a terra (Cat. 90.02.01) e poi su specifica richiesta a NAVARM, per l'abilitazione in mare (Cat. 36.03.03);
- Produrre una autocertificazione come specificato dalla Circolare 4/60099 del 06/09/1995, che testualmente recita:



Per le ditte iscritte all' Ex AFAD, dichiarazione di mantenimento della capacità tecnica accertata in fase di iscrizione sulla base della Circolare n° 4/60099 del 04/09/1995 per l'esecuzione di lavori BCM.

Per la altre ditte, riconoscimento (abilitazione) da parte del Ministero della Difesa – Direzione Generale dei Lavori del Demanio (Genio Dife) – della capacità tecnica sulla base dei requisiti stabiliti dalla Circolare n° 4/60099 del 04/09/1995 per l'esecuzione di lavori BCM.

Il presupposto essenziale della "<u>Autocertificazione</u>" è aver avuto, dopo averne fatto richiesta ed essere stati sottoposti a visita da parte della A.D., il "<u>Criterio di Valutazione</u>" (abilitazione) per le varie Categorie.

Di conseguenza l'abilitazione alla Cat. 90.02.01, non include la Cat. 36.03.03, se non specificatamente richiesta e rilasciata da parte della A.D.

- Avere in carico sul LUL gli operatori specializzati OTS, abilitati alle operazioni di bonifica, in possesso anche del Brevetto di rastrellature e/o assistente tecnico BCM, rilasciato dal Ministero della Difesa GenioDife;
- Essere in possesso di natante con uso conto proprio in regola con tutte le norme relative ai registri delle Navi Minori e Galleggianti, l' uso di eventuali natanti non di proprietà non garantirebbero la sicurezza delle maestranze a bordo, non facenti parte della Impresa richiedente il servizio;
- Essere in possesso di tutte le attrezzature e mezzi nel rispetto di tutte le norme che riguardano i lavori a mare norme UNI 11366;
- Avvalersi solo ed esclusivamente di personale in carico alla stessa, come previsto dal D.L.
 320 del 1946 che regola i servizi di bonifica da ordigni e residuati bellici sia a terra che in mare, ad oggi in vigore come specificato all' Articoli 2 e 3 della Legge 177/2012.

Vogliano le SS.LL., nell'ambito delle rispettive competenze, indicare alle Capitanerie di Porto le linee guida affinché si possa porre rimedio, mettendo fine al ripetersi di irregolarità in un settore così delicato e nel quale gli operatori abilitati continuano a dedicare il massimo dei propri sforzi.

Certi di aver fatto cosa grata, almeno per il rispetto delle norme sulla sicurezza, nel rimanere a disposizione, porgiamo distinti ossequi.

Il Presidente
Giannantonio MASSAROTTI